

Disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze lavorative dei partecipanti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) in corso di realizzazione nel periodo di vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19

1. PREMESSA E OBIETTIVI SPECIFICI

Le misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno previsto la sospensione delle attività formative in presenza sia realizzate nei contesti d'aula sia realizzate nei contesti di lavoro.

Gli impatti sul sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari, hanno determinato un fabbisogno aggiuntivo di figure qualificate e reso necessaria l'attivazione da parte degli enti e delle istituzioni di procedure straordinarie per l'assunzione di nuovo personale.

L'Operatore Socio-Sanitario è una figura professionale in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale ed è regolamentata dall'"Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" del 22 febbraio 2001.

Al fine di permettere alle persone che hanno già intrapreso un percorso formativo di completare il proprio percorso formativo e di acquisire la qualifica professionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 23/03/2020, sono state approvate disposizioni straordinarie per lo svolgimento a distanza degli esami volti al rilascio della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS), in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Obiettivo delle presenti disposizioni è permettere alle persone impegnate in percorsi formativi per OSS di rispondere alla domanda espressa dalle strutture regionali, individuando le modalità atte a riconoscerne l'impegno e la disponibilità attraverso la valorizzazione delle esperienze lavorative effettuate quale componente del percorso formativo complessivo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per quanto sopra specificato le presenti disposizioni trovano applicazione a favore delle persone che avevano intrapreso un percorso formativo per Operatore Socio Sanitario antecedentemente alle disposizioni restrittive per il contenimento del rischio epidemiologico e pertanto in data antecedente al 23 febbraio 2020, data di emanazione del Decreto Legge n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 05 marzo 2020, n. 13.

In particolare, le presenti disposizioni trovano applicazione a favore delle persone frequentanti percorsi formativi avviati entro la data del 23 febbraio 2020, con formale comunicazione nel sistema informativo SIFER, per il rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) realizzati da Enti di formazione accreditati e formalmente autorizzati dalla Regione con atti dirigenziali.

3. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE

Le esperienze lavorative delle persone frequentanti i corsi OSS di cui al precedente punto 2. potranno essere messe in valore quale parte integrante e/o sostitutiva delle attività di stage obbligatorio in applicazione delle disposizioni in materia di accertamento tramite evidenze prevista dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC).

Le esperienze lavorative potranno essere oggetto di accertamento tramite evidenze a condizione che:

- siano svolte in presenza di un regolare contratto di lavoro con strutture e/o servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario opera, strutture sanitarie, socioassistenziali e sociosanitarie. Copia del contratto dovrà essere tenuta agli atti dell'Ente di formazione professionale responsabile dell'attività;
- vengano individuati, condivisi e formalizzati gli obiettivi formativi individuali da conseguire nell'esperienza lavorativa, in coerenza a quanto indicato nel progetto formativo e nel progetto di stage così come autorizzato dalla Regione;
- le persone siano accompagnate nell'esperienza lavorativa, per presidiarne la componente formativa e per valutarne gli esiti di apprendimento, dal tutor dell'ente di formazione e da un referente della struttura, analogamente all'attività di stage ordinaria;
- sia formalizzata al termine da parte del referente della struttura una relazione sulle attività svolte, comprensiva

dell'indicazione delle giornate di lavoro e una valutazione finale dell'esperienza.

4. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO TRAMITE EVIDENZE E QUANTIFICAZIONE RISPETTO ALLO STAGE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE

La procedura di accertamento tramite evidenze, attivata dall'Esperto di Processi Valutativi (EPV) in applicazione di quanto previsto dalla delibera di giunta regionale n. 739/2013, dovrà consentire una valutazione adeguata dell'esperienza lavorativa in ordine alla sua significatività, coerenza e pertinenza rispetto al progetto formativo complessivo e al progetto di stage autorizzato ed in particolare rispetto alle capacità e conoscenze della qualifica ad esso correlate.

L'esito dell'accertamento tramite evidenze regolerà l'accesso alle successive fasi del percorso formativo mediante la quantificazione delle ore di stage che risulteranno, per ciascuna persona, sostituite dall'esperienza lavorativa come realizzata nel rispetto di quanto previsto al punto 3.

In ogni caso, la valorizzazione delle ore di esperienza lavorativa al fine dell'ammissione all'esame finale non potrà essere superiore alle ore previste per lo stage dalle disposizioni nazionale e regionale che regolamentano gli standard formativi dei percorsi per la qualifica professionale di OSS (450 ore per i corsi della durata di 1000 ore o una durata compresa tra le 60 e le 120 ore per i percorsi di 300 ore rivolti a persone con esperienza lavorativa coerente con la qualifica).

Resta pertanto necessaria la frequenza documentata delle ore di formazione d'aula, anche realizzata a distanza con modalità sincrone ovvero in videoconferenza (550 ore per il corso da 1000 ore e le ore al netto dello stage previsto dal progetto autorizzato per i percorsi di 300 ore).

5. MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

In esito alle procedure di accertamento, l'Ente di formazione dovrà inviare al Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro regionale una dichiarazione attestante la regolare applicazione delle presenti disposizioni e dovrà mantenere agli atti:

- copia del contratto di lavoro;
- copia della relazione del referente della struttura riguardante le attività svolte dall'allievo e il relativo periodo temporale;
- il documento di valutazione delle evidenze.